

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

### Settore Penale

## RASSEGNA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

### IN MATERIA PENALE

(Marzo 2024)

Rel. n. 16/2024

#### Sommario

- 1) Mancata previsione dell'avviso alla persona sottoposta alle indagini della Richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato: non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. artt. 3, 24, comma secondo, 111, commi secondo e terzo, Cost., dell'art. 411, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.
- 2) Riparazione del danno cagionato da reato: illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui prevede che l'imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato solo prima dell'udienza di comparizione, anziché entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.
- 3) Reato di appropriazione indebita: illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 646, comma primo, cod. pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».
- 4) Misure a tutela del decoro di particolari luoghi: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 16 Cost., degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella l. 18 aprile 2017, n. 48; infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito; infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.
- 5) Omessa previsione del potere del giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere nel caso di morte di un congiunto cagionata per colpa dell'agente: non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. artt. 3, 13 e 27, comma terzo, Cost., dell'art. 529 cod. proc. pen.

6) Reddito di cittadinanza: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost., degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4; infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 25 e all'art. 3 Cost., dei medesimi articoli.

**1) Mancata previsione dell'avviso alla persona sottoposta alle indagini della richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato: non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. artt. 3, 24, comma secondo, 111, commi secondo e terzo, Cost., dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.**

Con la sentenza n. 41 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 111, commi secondo e terzo, Cost., dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.

La Corte, dopo avere osservato che le questioni sottoposte al suo esame sono tutte volte ad assicurare all'indagato la possibilità di rinunciare alla prescrizione prima che il procedimento sia concluso e di ottenere così una pronuncia sul merito degli addebiti oggetto del procedimento stesso, ha evidenziato che il Giudice rimettente aspira a una pronuncia additiva che estenda, dunque, l'obbligo di avvisare la persona sottoposta alle indagini della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto anche all'ipotesi di richiesta di archiviazione per prescrizione.

Richiamata la sentenza n. 275 del 1990 – con la quale, reiterando sostanzialmente le argomentazioni già svolte nella pronuncia n. 175 del 1971 in tema di rinunciabilità dell'amnistia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunciata dall'imputato –, il Giudice delle leggi ha evidenziato che la disciplina censurata, innegabilmente, evidenzia la scelta di fondo del legislatore di distinguere la situazione dell'imputato, già formalmente accusato di un reato in un giudizio, da quella del soggetto meramente sottoposto a indagini in seguito a una *notitia criminis* che lo riguardi.

Ciò premesso, ha sottolineato che neanche il dato normativo consente di concludere nel senso prospettato dal rimettente.

Infatti, se è vero che, alla luce del dettato normativo di cui l'art. 61 cod. proc. pen., non si può escludere *a priori* di estendere in via ermeneutica alla persona sottoposta alle indagini il diritto di rinunciare alla prescrizione previsto per l'imputato, è altrettanto vero che l'applicabilità di questa regola generale, in quanto «dettata con riferimento allo specifico contesto del codice di procedura penale», non può essere, *ex se*, trasferita al sistema dettato dal codice penale con riferimento alla prescrizione, la cui natura sostanziale è pacifica nella stessa giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, sentenze n. 140 del 2021; n. 278 del 2020; n. 115 del 2018). D'altro canto, l'art. 157, comma settimo, cod. pen. nello stabilire la possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione nell'intero arco di tempo, che va dall'esercizio dell'azione penale sino al momento in cui il provvedimento che lo riguarda diviene irrevocabile, fa esplicito riferimento a chi abbia già assunto la qualifica di imputato ai sensi dell'art. 60 cod. proc. pen.

Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità – ora ritenendo ammissibile il ricorso avverso un decreto di archiviazione per prescrizione relativo all'imputato che vi aveva già espressamente rinunciato durante le indagini (Sez. 6, n. 26289 del 24/04/2018, Palazzesi, Rv. 273559), ora negando che l'indagato, a fronte di un decreto di archiviazione per prescrizione emesso *de plano* dal giudice per le indagini preliminari, possa rinunciare alla prescrizione in assenza di un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio, derivante dalla limitazione della libertà personale (Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264), in quanto il decreto di archiviazione è atto anteriore all'esercizio dell'azione penale che, pertanto, non può pregiudicare né gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato, né l'interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini (Sez. 3, n. 818 del 17/11/2015, dep. 2016, Bartone, Rv. 266176; Sez. 1, n. 1560 del 23/02/1999, Bentivegna, Rv. 213879) – non pare «avere ancora affrontato – quanto meno *ex professo* – la questione, centrale ai fini del giudizio di legittimità costituzionale in esame, se alla persona sottoposta alle indagini debba essere riconosciuto in via generale» il diritto di rinunciare alla prescrizione, riconosciuto all'imputato «a valle dell'esercizio dell'azione penale».

In linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza convenzionale – secondo cui «il diritto di ottenere un giudizio in merito a un'accusa penale non è assoluto, in particolare quando non si è verificato alcun effetto dannoso fondamentale e irreversibile in capo alle parti» (Kart c. Turchia dell'8 luglio 2008; Béres e altri contro Ungheria del 17 gennaio 2017) – i Giudici della Consulta hanno escluso, in via generale, il diritto costituzionalmente garantito della persona sottoposta a indagini a un accertamento negativo su qualsiasi *notitia criminis* che la riguardi. Invero, se il giudizio penale è permeato dal principio di «difendersi provando», il luogo idoneo a esercitare il diritto alla prova non è

quello delle indagini preliminari, in quanto l'ordinamento processuale non attribuisce valore di «accusa» all'iscrizione della *notitia criminis* nel registro di cui all'art. 335 del codice di rito, ma solo alla successiva istaurazione del processo, rispetto al cui avvio il pubblico ministero – pur tenuto a esercitare l'azione penale – non è vincolato qualora accerti, sotto il controllo del giudice per le indagini preliminari, l'inesistenza dei presupposti di legge per tale esercizio. Ne deriva che se l'iscrizione della *notitia criminis* è un atto *ex se* neutro, altrettanto neutro è il provvedimento conclusivo di archiviazione.

Osserva la Corte che a una diversa conclusione non può portare né la circostanza che l'interessato, durante le indagini preliminari, sia stato attinto da misure limitative dei propri diritti fondamentali, in quanto, in questo caso, l'obbligo di avviso relativo alla richiesta di archiviazione per prescrizione sarebbe superfluo avendo egli «avuto conoscenza delle indagini nel momento stesso in cui è stato attinto dalla misura coercitiva», né l'eventuale danno alla reputazione delle persone, che consegue all'indebita propalazione della notizia di apertura di un procedimento penale nei loro confronti, in quanto l'ordinamento disciplina i mezzi ordinari di difesa, quali la denuncia, la querela, l'azione aquiliana.

Diverso, invece, sottolinea la Corte – richiamando la propria sentenza n. 116 del 2023 - è il caso di archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto, in quanto si tratta di un provvedimento – peraltro, iscrivibile nel casellario giudiziale – con il quale il giudice dà «sempre atto dell'avvenuta commissione di un fatto di reato, ancorché in concreto non punibile per la particolare esiguità del danno o del pericolo cagionato».

Ciò posto, i giudici della Consulta hanno evidenziato che qualora – come nel caso di specie – il giudice per le indagini preliminari, prima di constatare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, indugi in apprezzamenti sulla fondatezza della *notitia criminis*, soffermandosi su circostanze idonee a «presentare gli indagati o imputati come colpevoli», non solo il provvedimento di archiviazione perde il suo carattere di «neutralità», ma finisce col minare la reputazione del soggetto. In tal caso, la Corte, dopo aver richiamato talune pronunce con cui i giudici di legittimità hanno affermato l'abnormità di simili statuizioni (Sez. 5, n. 44926 del 28/09/2021, Piantedosi, Rv. 282251; Sez. 2, n. 16779 del 20/04/2021, Schisano, Rv. 281130; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014. L., Rv. 257786) e indicato i correttivi previsti dal legislatore in caso di provvedimenti giurisdizionali lesivi dei diritti fondamentali della persona (L. 13 aprile 1988, n. 117; d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109), ha evidenziato che, a seguito della direttiva n. 343 del 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali emanata dall'Unione Europea, il legislatore, con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 ha adeguato la normativa nazionale introducendo nel codice di rito l'art. 115-*bis* che stabilisce

che nei «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, l'indagato o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli».

Ne deriva che, in caso di richiesta o di decreto di archiviazione per prescrizione del reato, all'autorità giudiziaria non resta che prendere semplicemente atto dell'avvenuto decorso del tempo e disporre l'archiviazione del procedimento penale, senza esprimere giudizi sulla colpevolezza.

La Corte, in conclusione, ha sottolineato che la mancata previsione di un diritto della persona sottoposta alle indagini a provocare un accertamento negativo della *notitia criminis* nell'ambito di un giudizio penale non è costituzionalmente illegittima «soltanto in quanto l'ordinamento sia in grado – per altra via – di assicurare un rimedio effettivo» alla violazione del suo diritto fondamentale a non essere presentata come colpevole in assenza di un accertamento giudiziale.

Di qui l'infondatezza delle censure mosse dal Giudice *a quo* alla disposizioni in esame.

**2) Riparazione del danno cagionato da reato: illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui prevede che l'imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato solo prima dell'udienza di comparizione, anziché entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.**

Con la sentenza n. 45 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui stabilisce che, al fine della dichiarazione di estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

Il Giudice delle leggi, dopo avere preliminarmente operato una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e menzionato i diversi istituti interessati dalle condotte di tipo riparatorio – ai fini dell'attenuazione della pena (art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.) o del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 165 cod. pen.) e della liberazione condizionale (art. 176 cod. pen.) o dell'estinzione del reato (art. 341-*bis* cod. pen.) o, ancora, della sospensione del procedimento (art. 168-*bis* cod. pen.) –, ha evidenziato che l'istituto disciplinato dall'art. 162-*ter* cod. pen., citato dal giudice rimettente quale parametro di riferimento, è stato modellato proprio sulla fattispecie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 che, invece, ha conservato una sua peculiarità. Invero, affinché operi l'istituto previsto nel processo innanzi

al giudice di pace, non è sufficiente la riparazione del danno mediante restituzione o risarcimento e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario, per la sentenza di proscioglimento, che il giudice ne valuti anche l'idoneità a «soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione» (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264240) e, dunque, la congruità non solo in termini di verifica del risarcimento civilistico, ma anche di realizzazione dell'«interesse pubblico al perseguimento degli obiettivi di prevenzione generale e speciale del sistema penale».

Ciò premesso, la Corte, pur avendo sottolineato che «il disallineamento quanto al *dies ad quem* per perfezionare le condotte riparatorie tra l'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 (innanzi al giudice di pace) e l'art. 162-ter cod. pen. (innanzi al giudice ordinario) si ricompone parzialmente quanto alla concessione di una sorta di termine di grazia» previsto, rispettivamente, dal comma 3 del citato art. 35 e dal comma secondo dell'art. 162-ter cod. pen. – posto che, entrambi, prevedono la sospensione del processo qualora l'imputato dimostri di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione del danno –, ha evidenziato che il differente sbarramento temporale, censurato dal giudice rimettente, viola il principio di ragionevolezza.

Richiamata la giurisprudenza con la quale ha rimarcato come propri della giurisdizione innanzi al giudice di pace i tratti di semplificazione, snellezza e rapidità (sent. n. 64 del 2009; sent. n. 47 del 2014; sent. n. 120 del 2019; ord. 224 del 2021), ha osservato che, con l'istituzione del giudice di pace, la scelta di fondo del legislatore è stata quella di delineare un processo –avente a oggetto fatti di minore gravità, carenti di effetti desocializzanti – volto a realizzare, attraverso soluzioni deflattive, anziché repressive e «per il tramite dell'attività di mediazione del giudice», la conciliazione tra le parti il cui esito non si concluda nella «necessaria applicazione della pena come inesorabile conseguenza del reato», ma involga gli specifici istituti di mitigazione della risposta sanzionatoria, quali l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, e l'estinzione del reato per condotte riparatorie, di cui al citato art. 35.

Ciò precisato, ha evidenziato che se, alla luce del principio generale di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000 (secondo cui «[n]el corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti»), nonché per effetto dell'art. art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000 (che stabilisce che, se il reato è perseguibile a querela, il giudice «promuove la conciliazione tra le parti» anche avvalendosi «dell'attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio» ), il ruolo attribuito al giudice di pace è quello di conciliatore che si esplica proprio nell'udienza di comparizione, allora la sua funzione risulta frustrata da un termine perentorio che, previsto prima di tale udienza, non gli consente «di avviare le parti, imputato e persona offesa, ad un accordo sull'entità della

riparazione del danno e delle restituzioni e sulle modalità di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

Ne deriva, ad avviso della Consulta, che il termine previsto dalla disposizione censurata rappresenta un'irragionevole preclusione in una sequenza procedimentale che dovrebbe, invece, favorire, proprio nell'udienza di comparizione «ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice» (ordinanza n. 11 del 2004), la conciliazione, della quale la condotta riparatoria rappresenta una modalità di attuazione», con ineludibili «ricadute negative sul carico giudiziario, riducendo i casi di definizione anticipata del processo», là dove, diversamente, «la fissazione del termine *ad quem* nella dichiarazione di apertura del dibattimento [...] consente di realizzare in modo più ampio la finalità deflattiva, con evidente risparmio di attività istruttorie e di spese processuali, quando – integrata la fattispecie estintiva del reato conseguente a condotte riparatorie – non ha inizio alcuna attività dibattimentale».

Del resto, sottolinea la Corte – a conferma sia della necessità di riallineare il termine in esame con la sua fissazione nell'apertura del dibattimento, sia della compatibilità di tale riordino con il processo penale in generale e, in particolare, anche con quello innanzi al giudice di pace – che l'art. 554-*bis* cod. proc. pen., introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha inserito, con riferimento ai reati a citazione diretta, un'udienza di comparizione predibattimentale al fine di favorire il ricorso a strumenti di giustizia riparativa, tra cui vi sono le condotte riparatorie *ex art. 162-ter* cod. pen., così ampliando il momento in cui possono esplicarsi le attività per le quali è previsto, come termine, l'apertura del dibattimento.

Di qui, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

**3) Reato di appropriazione indebita: illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 646, comma primo, cod. pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».**

Con la sentenza n. 46 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 646, comma primo, cod. pen.

nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».

La Corte, dopo aver sottolineato che, da sempre, è riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità «nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato» (sent. n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021), ha evidenziato che la ricostruzione del quadro normativo di riferimento – volto a evitare il formarsi di «provviste illecite utilizzabili per il pagamento del prezzo della corruzione» e, dunque, a contrastare non solo i fenomeni corruttivi, ma anche le attività prodromiche alla corruzione – non fornisce alcuna giustificazione razionale alla scelta di innalzare la pena minima della fattispecie base di appropriazione indebita, destinata ad applicarsi «ai fatti meno gravi tra quelli compresi nel raggio dell'art. 646 cod. pen., i quali – nella gran maggioranza dei casi – nulla hanno a che vedere con condotte prodromiche alla corruzione». Ne deriva che rimane priva di una plausibile giustificazione la disparità di trattamento sanzionatorio con fattispecie di reato, quali il furto e la truffa, che, sebbene volte anch'esse a tutelare l'integrità patrimoniale dell'individuo, tuttavia appaiono caratterizzate da un maggiore disvalore.

Ad avviso della Corte, inoltre, a eliminare l'evidenziata sperequazione non soccorrono né le circostanze attenuanti generiche – in quanto il loro riconoscimento al solo scopo di evitare l'applicazione di una pena sproporzionata finirebbe con l'attribuire alle stesse una «funzione indulgenziale», anziché quella di dare rilievo «ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore [...] che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre» (sent. n. 197 del 2023) –; né gli istituti di cui agli artt. 131-*bis* e 162-*ter* cod. pen., in quanto entrambi «condizionati al ricorrere di stringenti requisiti normativi, che non è detto sussistano nel caso concreto»; né la diminuzione di pena connessa ai riti alternativi, la cui scelta finirebbe col divenire per l'imputato, anziché un diritto, una modalità obbligata per «ottenere l'applicazione di una pena non sproporzionata, o meno sproporzionata rispetto alla gravità del fatto di cui è accusato»; né, infine, gli istituti della sospensione condizionale della pena e dell'applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi, che non escludono *ex se* che il minimo edittale previsto dall'art. 646, comma primo, cod. pen. possa essere considerato manifestamente sproporzionato alla gravità del reato con riferimento a «fatti rientranti nella fattispecie astratta, ma contrassegnati in concreto da minor disvalore» (sent. n. 341 del 1994).

Accertata la violazione dei predetti parametri costituzionali e ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo di censura, la Corte ha evidenziato che il Giudice rimettente «aspira a una



pronuncia che sostituisca l'attuale pena minima di due anni di reclusione con quella di sei mesi, equiparandola così a quella oggi prevista per le fattispecie base di furto e di truffa», così sollecitando una soluzione, costituzionalmente adeguata (sent. n. 40 del 2019), con la quale il Giudice delle leggi ponga «rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia», ferma restando «la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali» (sent. n. 222 del 2018; n. n. 252 del 2020; n. 95 del 2022).

Esclusa la necessità di ricorrere «a una pronuncia di tipo manipolativo, che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione» – dalla quale non può prescindersi «solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l'espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di "insostenibili vuoti di tutela" per gli interessi protetti dalla norma incisa (sent. n. 222 del 2018; n. 185 del 2021)» –, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sufficiente una pronuncia di tipo ablativo parziale della disposizione censurata, limitandosi a sostituire l'inciso «da due a cinque anni» con la locuzione «fino a cinque anni», senza nulla dire in merito alla durata minima della reclusione in ragione della regola generale di cui all'art. 23 cod. pen., così lasciando al legislatore la scelta di intervenire o meno e, in caso positivo, di equiparare la pena minima per l'appropriazione indebita alla medesima soglia oggi stabilita per il furto e la truffa, ovvero di stabilire una diversa durata della pena in considerazione del peculiare disvalore del reato, «entro i limiti dettati dal principio di proporzionalità tra gravità del reato e severità della pena».

Di qui, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *u*), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».

**4) Violazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 16 Cost., degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella l. 18 aprile 2017, n. 48; infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito; infondatezza della**

**questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.**

Con la sentenza n. 47 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 16 Cost., degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella l. 18 aprile 2017, n. 48, «i quali prevedono che, contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9, l'organo accertatore ordini al trasgressore l'allontanamento per quarantotto ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto». Ha dichiarato altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del decreto citato, «in forza del quale, nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, «qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza», può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o più delle aree di cui all'art. 9 (cosiddetto DASPO urbano)», sollevata in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del medesimo decreto in riferimento all'art. 3 Cost.

Il Giudice delle leggi, dopo avere preliminarmente ricostruito il panorama normativo di riferimento e rappresentato che l'idea di fondo del legislatore è che «uno dei fattori del degrado delle città sia rappresentato dall'occupazione di determinate aree pubbliche, particolarmente "sensibili" in quanto costituenti "punti nevralgici della mobilità"» – quali le zone «serventi rispetto ai servizi di trasporto» o «su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici», nonché quelle «destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico» –, ha esposto il complesso meccanismo stabilito dagli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14 del 2017.

Ciò premesso, la Corte ha ravvisato l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione relativa alla misura dell'ordine di allontanamento, regolata dagli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del decreto citato, sottolineando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali disposizioni «non impedirebbe affatto all'istituto del divieto di accesso di operare» nel giudizio *a quo*, nel quale il giudice rimettente non è chiamato a occuparsi degli ordini di allontanamento che hanno preceduto il divieto disposto dal questore.

Diversamente, quanto alle questioni che investono il divieto di accesso, di cui al citato art. 10, comma 2, la Corte, dopo averne, per un verso, ravvisato la rilevanza, in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma investirebbe anche quella «che ne incrimina la violazione e che il rimettente è chiamato ad applicare», e, per altro verso,

ritenuta l'ammissibilità, in quanto il concetto di «sicurezza» evocato dalla norma – collocata all'interno del Capo II del decreto, che fa espresso riferimento nel titolo al «decoro urbano» – finisce col richiamare «aspetti che esorbitano dai presupposti di un ordinato vivere civile», ha tuttavia concluso per la non fondatezza delle stesse.

Infatti, in linea con il dettato costituzionale e con la natura di misura di prevenzione personale atipica, il termine «sicurezza» utilizzato nella norma sottoposta a scrutinio, deve essere inteso nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose.

A sostegno dell'infondatezza della censura formulata per contrasto con il principio di proporzionalità e quello di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e per violazione dell'art. 16 Cost., il Giudice delle leggi ha elencato numerose disposizioni del citato decreto nelle quali l'espressione «sicurezza delle città» non è usata come sinonimo di «sicurezza urbana», da ciò conseguendo, quindi, che, ai fini dell'imposizione del divieto «non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati». A tal proposito ha richiamato il Capo II, rubricato «Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano» entro il quale trova posto la previsione censurata, nel quale, diversamente da quanto ipotizzato dal rimettente, l'espressione «sicurezza delle città» non è usata come sinonimo di «sicurezza urbana», in quanto, «se così fosse, non sarebbe stato necessario menzionare al suo fianco il "decoro urbano"», che, in base alla definizione dell'art. 4, è una componente della «sicurezza urbana»; l'art. 9 che, pur recando la rubrica «Misure a tutela del decoro di particolari luoghi», prevede, per le condotte ivi indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria e l'ordine di allontanamento che prescinde dalla condizione del possibile pericolo per la sicurezza, richiesta invece ai fini dell'adozione del divieto di accesso di cui successivo art. 10 – che, pertanto, «non costituisce, negli intenti legislativi, una misura a tutela del decoro, ma della "sicurezza delle città"» –; gli artt. 13 e 13-bis, – rispettivamente, volti a prevenire, il primo, lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi e, il secondo, i disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento, nei quali il vocabolo «sicurezza» deve essere inteso come prevenzione dei reati; la disciplina del DASPO urbano che, perseguendo la finalità di evitare turbative dell'ordine pubblico nelle aree interessate, rientra nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza», di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art. 117, primo comma, lettera h), Cost. (sent. n. 195 del 2019).

Quanto al denunciato contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, per carenza di precisione e determinatezza della norma nell'individuazione dei presupposti di applicazione della misura,

la Corte ha evidenziato che, invece, l'art. 9, comma 1, d.l. n. 14 del 2017 specifica che lo stazionamento e l'occupazione di spazi rilevano solo qualora impediscano l'accessibilità o la fruizione di aree predeterminate, la cui individuazione rientra nei compiti interpretativi affidati, «in prima battuta, all'autorità amministrativa chiamata ad adottare la misura e, in seconda battuta, al giudice eventualmente chiamato a verificare la legittimità del suo operato». Ha evidenziato, poi, che la «reiterazione delle condotte», necessaria per l'applicazione del divieto, è definita dalla norma generale di cui all'art. 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la stessa ricorre «quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole».

Richiamando la propria giurisprudenza sul punto (sent. n. 212 del 2019; n. 79 del 2016; n. 229 del 2015; n. 250 del 2010), la Corte ha ritenuto non fondata anche la censura formulata, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui colpisce «con le misure dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso, condotte normalmente prive di rilevanza penale, e non, invece, condotte costituenti reato e ben più pericolose per la sicurezza (quali partecipazione a risse, minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche o di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo)», sottolineando che, nel denunciare l'irragionevolezza, il rimettente non ha considerato, in primo luogo, che l'individuazione delle condotte punibili è prerogativa del legislatore, sempre che non si riveli irragionevole e arbitraria, e, in secondo luogo, che la selezione delle condotte, alla cui reiterazione può conseguire la misura del divieto di accesso, è ispirata all'intento di individuare quei comportamenti che, in concreto, contribuiscono a generare un clima di insicurezza.

D'altro canto, sottolinea la Corte, il legislatore non ha mancato di prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione di misure similari, anche fatti di diverso ordine e di diretto rilievo penale, quali, come già detto, i divieti di cui all'art. 13 e all'art. 13-*bis* del decreto che richiede la pregressa denuncia del soggetto per varie ipotesi di reato, comprensive di quelle evocate dal rimettente come *tertia comparationis*.

Di qui, l'inaammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 16 Cost., degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella l. 18 aprile 2017, n. 48; l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito; l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.

**5) Omessa previsione del potere del giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere nel caso di morte di un congiunto cagionata per colpa dell'agente: non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. artt. 3, 13 e 27, comma terzo, Cost., dell'art. 529 cod. proc. pen.**

Con la sentenza n. 48 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, comma terzo, Cost., dell'art. 529 cod. proc. pen. nella parte in cui, con riferimento a procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso.

Il Giudice delle leggi ha evidenziato che, evocando «la nozione di "pena naturale", sintagma che rimanda al potere giudiziale – configurato in alcuni ordinamenti europei – di non irrogare la pena, o di irrogarla in misura attenuata, quando l'autore del reato abbia patito un danno significativo in conseguenza del reato stesso», il giudice rimettente aspira a una pronuncia additiva che estenda «indistintamente» la causa di improcedibilità a ogni condotta colposa che abbia causato la morte di un congiunto del reo, senza, tuttavia, considerare che «l'eccessiva latitudine della richiesta», in quanto riferita a tutti i «procedimenti relativi a reati colposi», finisce col renderla «incompatibile con la tesi della sussistenza di un corrispondente vincolo costituzionale».

Invero, se per un verso l'indicazione della natura colposa del reato è sufficiente a escludere l'omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.) e la morte come conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 cod. pen.), è anche vero che la stessa non è sufficiente a distinguere le varie specie di colpa – generica, specifica, incosciente, cosciente, comune e professionale – enucleabili dall'enunciato dell'art. 43 cod. pen., cui corrispondono ipotesi molto diverse tra loro «sotto il profilo criminologico e della protezione dei beni».

Inoltre, ad avviso della Corte, il riferimento del *petitum* ai «reati» colposi – e non ai soli delitti – lascia intendere che «la prospettata causa di improcedibilità dovrebbe investire anche le contravvenzioni, le quali, per tali fini, andrebbero considerate appunto reati colposi, in base all'art. 43, secondo comma, cod. pen.», con conseguente svilimento della «funzione preventiva delle pertinenti norme incriminatrici».

Si osserva, inoltre, che la richiesta del rimettente, volta a estendere la sentenza di non doversi procedere all'ipotesi di reato colposo che cagioni la morte di un «prossimo congiunto» dell'agente, sul presupposto che «la perdita di un familiare infligga all'agente medesimo una sofferenza intima – una pena naturale appunto – tale che l'ulteriore pena

irrogata nel processo risulterebbe inutile», postula che «tra il reo e la vittima sussista un rapporto affettivo considerato dall'ordinamento – in base all'*id quod plerumque accidit* – di una tale intensità da far presumere l'equivalenza sostanziale tra pena naturale e pena giuridica».

Sul punto, il Giudice delle leggi – dopo aver preliminarmente ricordato che la nozione penalistica di «prossimo congiunto», fornita dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., secondo cui «[a]gli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti», è comprensiva di una categoria soggettiva che, includendo rapporti di parentela in linea collaterale di grado inferiore al secondo e persino vincoli di affinità, si estende oltre la famiglia nucleare – ha sottolineato che la tesi del giudice rimettente, volta a coprire questo esteso spettro di relazioni personali con una causa di improcedibilità fondata sul dolore patito dal reo per la morte del familiare colposamente determinata, è priva di riscontri nei termini di un vincolo costituzionale, sicché «non vi sono ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, *in thesi*, un'esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva». Di qui l'infondatezza delle censure mosse dal giudice *a quo* alla disposizione in esame.

**6) Reddito di cittadinanza: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost., degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4; infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 25 e all'art. 3 Cost., dei medesimi articoli.**

Con la sentenza n. 54 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost. Ha dichiarato altresì non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi articoli, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.

Il giudice rimettente – chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di un soggetto imputato dei delitti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del citato decreto per aver presentato, al fine di conseguire indebitamente il reddito di cittadinanza, la domanda di accesso al beneficio, omettendo di indicare, quali informazioni dovute, sia le vincite al gioco conseguite nei due anni precedenti, sia le variazioni del reddito e del patrimonio derivanti dalle vincite

al gioco *on line* conseguite nell'anno in corso – lamenta che le norme citate violano i «principi costituzionali di uguaglianza sostanziale» e «di tassatività» di cui agli artt. 3 e 25 Cost., in quanto, entrambe, individuano «le modalità con cui comunicare» all'ente erogatore le variazioni patrimoniali solo attraverso «un implicito rinvio» al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui le vincite da gioco «costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». Osserva il rimettente, che il decreto da ultimo citato, «piuttosto datato», è inadeguato perché non tiene conto delle nuove modalità di giochi *on line*. Sottolinea, inoltre, che il testo normativo, nel richiedere l'indicazione delle vincite al lordo delle somme giocate, determina «la paradossale circostanza» che il reddito dichiarato possa superare i parametri previsti per ottenere il sussidio statale, senza alcun concreto aumento di «ricchezza» del soggetto. Di qui, l'«evidente [...] disarmonia nella norma» che, invece, «dovrebbe espressamente prevedere la revoca del beneficio allorquando, in concreto, siano superati i limiti di reddito previsti».

Il Giudice delle leggi ha preliminarmente illustrato che, nelle more del procedimento, le disposizioni censurate sono state interessate da due interventi legislativi: il primo stabilisce che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati» e ha coinvolto le disposizioni censurate in vista di una graduale cessazione della normativa riguardante il Reddito di cittadinanza volta a realizzare «un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva» (art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197, entrata in vigore il 1° gennaio 2023); il secondo prevede l'istituzione, «a decorrere dal 1° gennaio 2024, [del]l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro» (art. 1, d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85) e, con decorrenza dal 1° settembre 2023, l'istituzione di un «[s]upporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate» (art. 12, comma 1, del d.l. n. 48 del 2023, come convertito). Ha, quindi, evidenziato che, sebbene l'art. 8 del d.l. n. 48 del 2023 configuri due fattispecie di reato che, «strutturate in maniera identica a quelle oggetto delle disposizioni censurate», puniscono «chiunque, al fine di ottenere indebitamente» i suddetti benefici, «rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute» (comma 1), nonché chiunque omette di comunicare «delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1» (comma 2), tuttavia, il successivo art. 13,

comma 3, stabilisce che «per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023», in caso di Reddito di cittadinanza già concesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Dunque, nel solco della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha evidenziato che la disciplina intervenuta non ha determinato l'*abolitio criminis* delle condotte previste e punite dal citato art. 7, che continuano a essere considerate penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 5151 del 27/10/2023, dep. 2024; Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964; Sez. 3, n. 5163 del 30/11/2023, dep. 2024).

Ritenuta l'inammissibilità delle questioni sollevate con riguardo agli artt. 2 e 27 Cost., in quanto prive di motivazione (sent. n. 46 del 2023; n. 186 del 2023; n. 198 del 2023), nel merito, il Giudice delle leggi ha escluso che la locuzione «informazioni dovute» adoperata nelle fattispecie incriminatrici di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 7 – dirette a punire, rispettivamente, il mendacio e le omissioni informative commesse da chi chiede di accedere al beneficio del reddito di cittadinanza, nonché l'omessa comunicazione, da parte di chi ne sta usufruendo, delle variazioni reddituali e patrimoniali che determinano la perdita o la riduzione dell'importo erogato – ponga le stesse in contrasto con il principio di tassatività di cui all'art. 25 Cost., in quanto la formulazione della norma rispetta i requisiti minimi di chiarezza e precisione, non determinando, così, un *vulnus* del parametro costituzionale imposto al legislatore (sent. n. 96 del 1981; sent. n. 98 del 2021; sent. n. 110 del 2023) e l'incomprensibilità del valore precettivo (sent. n. 141 del 2019).

Osserva, infatti, il Giudice delle leggi che, quanto all'asserita assenza di qualsiasi riferimento a cosa debba essere ricompreso nella locuzione «informazioni dovute» – la cui omessa dichiarazione o comunicazione è penalmente sanzionata –, attraverso una serie di rimandi normativi, si perviene all'applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), secondo cui anche per le vincite da gioco «il regime tributario prevede la tassazione mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta».

Ad avviso della Corte, è infondata anche la censura che involge l'assenza, sempre nel citato comma 2, di qualsiasi indicazione in ordine alle modalità con cui il beneficiario deve portare a conoscenza dell'ente erogatore le variazioni conseguenti all'acquisizione di vincite, in quanto il beneficiario del Reddito di cittadinanza, destinatario della fattispecie incriminatrice, è in grado di conoscere le stesse, in quanto contenute nel modello ministeriale, approvato proprio dal citato d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che all'art. 5 menziona la voce «vincite».

Infondato è, inoltre, il denunciato contrasto del comma 2 del citato art. 7 in relazione all'art. 3 Cost. Il Giudice delle leggi ha preliminarmente evidenziato che il Reddito di cittadinanza «non è una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, in quanto persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di



integrazione sociale» e che «[a] tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari», al cui inadempimento consegue la decadenza dal beneficio (sent. n. 19 del 2022; sent. n. 34 del 2022). Fatta questa premessa, ha ravvisato coerenza tra la natura del vantaggio e il divieto di utilizzo dello stesso per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità (art. 5, comma 6, sesto periodo, del d.l. n. 48 del 2019), divieto volto a prevenire e contrastare sia i fenomeni di impoverimento, sia l'insorgenza di ludopatie, così superando «la suggestiva prospettiva» di un beneficiario che, vincitore di un'importante vincita, sia in realtà rimasto povero, in quanto la stessa, al netto delle giocate effettuate – «che per la normativa fiscale non rilevano» –, non ha incrementato la sua ricchezza. Invero, osserva la Corte, il beneficiario che ha travolto le regole fondamentali dell'istituto, alterandone la natura, non può appellarsi al principio di eguaglianza sostanziale, cui il Reddito di cittadinanza è riconducibile. Ad analoghe conclusioni, sottolinea la Corte, si perviene nel caso del richiedente «per la prima volta» il beneficio, le cui operazioni di gioco precedono il riconoscimento del beneficio, in quanto nulla esclude che il saldo negativo del reddito derivi dall'utilizzo da parte del percettore di importi vinti per effettuare altre giocate o, comunque, per compensare pregresse perdite «che rappresentavano altrettante poste debitorie da pagare: il che denota l'effettiva disponibilità delle somme» (Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, dep 2022), non inquadrabili tra le spese necessarie per la produzione del reddito (Sez. 3, n. 44365 del 15/09/2021). Dunque, non è configurabile la violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., evocato dal rimettente, in quanto non è irragionevole che il legislatore abbia, per un verso, escluso che rientra nei compiti della Repubblica quello di assegnare il beneficio a chi, poco prima, nonostante le vincite, viva una situazione di povertà per aver dissipato al gioco la propria disponibilità economica, e, per altro verso, ravvisato nella ludopatia stessa e non nella «povertà da ludopatia» uno di quegli ostacoli che è compito della Repubblica rimuovere.

Di qui l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost., degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4; l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 25 e all'art. 3 Cost., dei medesimi articoli.

Roma, 19 aprile 2024

Il redattore: Elena Carusillo

Il Vice Direttore  
Angelo Caputo

Il Direttore  
Maria Acierno